

COMUNE DI PADERGNONE

STATUTO

Allegato alla deliberazione consiliare n° 15 di data 12 maggio 1994 come modificata con deliberazioni n° 17 di data 28 giugno 1994 e n° 19 di data 11 aprile 1995.

TITOLO I° INTRODUZIONE STORICA

Collocata da sempre sull'asse viario che mette in comunicazione Trento con la Valle di Cavedine e le Valli Giudicarie, la comunità di Padergnone ebbe fin dal 1420 Statuti insieme con Vezzano, anche se non è escluso che il paese possedesse una normativa esclusivamente sua in merito a particolari esigenze amministrative.

Le norme contenute negli Statuti erano stabilite in base a deliberazioni tradizionalmente prese nell'ambito delle "Pubbliche Regole"; erano talvolta modificate e sempre sottoposte all'approvazione o alla conferma del Vescovo di Trento (come accadde di fatto nel 1580, 1664, 1671, 1758, 1764 e 1777), e regolavano, ad esempio, il peso del pane, il buon ordine delle vendemmie, la vendita delle bestie macellate, il corso delle acque, le misure dei liquidi e dei grani, la sorveglianza dei campi, dei boschi e delle strade pubbliche, la conservazione delle fonti, l'uso dei pascoli, la prevenzione di furti o danni alle proprietà ed il trattamento dei forestieri. Per tutte le altre questioni civili e penali i Padergnonesi erano sottoposti alle disposizioni degli Statuti di Trento.

Legati da generici quanto storicamente imprecisati vincoli associazionistici con le comunità del Pe de Gaza, Vezzano e Padergnone ne ottennero l'abolizione da parte del Cles nella prima metà del sec. XVI. Pure all'interno del sodalizio con Vezzano, che ricevette una battuta d'arresto soprattutto nel 1756 (quando le due comunità si divisero i beni fino ad allora posseduti in comune sulla montagna), Padergnone eleggeva fin dalla metà del sec. XVII in Pubblica Regola dei propri Maggiori, i quali, verso la fine del secolo successivo, presentarono *sua sponte* al Vescovo un'aggiunta statutaria di sei articoli, peraltro non completamente approvata dall'autorità vescovile.

Fu sempre nel sec. XVIII che a Padergnone si verificò un notevole incremento demografico, urbanistico ed economico, anche se già nei secoli immediatamente precedenti si nota una certa vivacità contrattuale finalizzata soprattutto alla compravendita di beni fondiari.

Dopo la fine del potere vescovile e l'abolizione delle Regole, giudicate "illecite combriccole di popolo", durante il breve periodo che vede, dal 1805 al 1810, il territorio trentino assegnato da Napoleone al Regno di Baviera, Padergnone fu collocato nel Giudizio Distrettuale di Vezzano ed al posto delle

cariche elettive tradizionali dovevano funzionare, secondo le disposizioni governative, i "capi delle ville", ufficiali statali in dipendenza delle Giudicature.

Quando nel giugno del 1810 il territorio trentino venne unito al Regno d'Italia ed i 370 comuni dell'amministrazione bavarese furono raggruppati in 107 municipi, la comunità padergnonese venne aggregata al municipio di Calavino, insieme con Lasino e Cavedine.

Sconfitto Napoleone, integrato il Trentino nell'impero austriaco e progressivamente abolita la precedente concentrazione municipale, Padergnone, divenuto uno dei 388 comuni in cui erano stati dissolti i vecchi municipi, fu privato del legame con Calavino e si rese da solo, fuori del secolare sodalizio con Vezzano a cui l'aveva unito la carta di Regola ormai abolita, anche se perdurava comunque il vincolo col vezzanese Giudizio Distrettuale, già costituito dai Bavaresi, al quale i Padergnonesi facevano capo sia per questioni giudiziarie che per faccende amministrative come registrazioni di atti pubblici e privati, di compravendite con o senza accollazioni di ipoteche, richieste di "stime esecutive", pagamenti d'imposta, rilascio di fogli di possesso fondiario, ecc.

Fu nell'ambito dell'amministrazione comunale asburgica, ordinata da Regolamenti emanati soprattutto nella seconda metà del sec. XIX, con la sua "Rappresentanza", la "Deputazione comunale" ed i suoi "Capicomune" che, nei primi anni del sec. XX, la comunità padergnonese scoprì la sua più tipica vocazione economica. Fino a quel periodo l'attività dei Padergnonesi era stata legata soprattutto alla presenza dei laghi di S. Massenza e di Toblino, a qualche occupazione artigianale basata sui molini della Roggia Grande ed alla pratica di un'agricoltura povera di montagna. La svolta si ebbe nel 1907, quando il Consorzio Agrario di Vezzano acquistò nella parte meridionale del paese dei terreni destinati a produrre vitigni in grado di resistere alla fillossera della vite. Da allora in poi prese piede l'attività economica padergnonese più feconda: quella del vivaismo viticolo che soppiantò ben presto la produzione tradizionale dei "cavalieri" e che ancor oggi ha come fulcro la "Vivai Cooperativi Padergnone".

Finita la prima guerra mondiale, Padergnone si preparava a conoscere la nuova realtà italiana attraverso i provvedimenti del governo fascista. In seguito alla politica tesa alla concentrazione delle piccole comunità che avrebbe portato in poco tempo alla riduzione del numero dei comuni trentini da 371 a 113 ed alla gestione podestarile, Padergnone venne aggregato quale frazione al Comune di Vezzano con disposizione del marzo 1929.

Dopo la seconda guerra mondiale, recuperati i valori dell'autonomia e dimenticate le manie centralistiche del precedente regime, il 14 ottobre 1951 i Padergnonesi vennero chiamati ad esprimere, tramite referendum, il proprio voto circa il distacco del paese dal comune di Vezzano e la sua ricostituzione in comune autonomo con la circoscrizione territoriale precedente alla aggregazione. L'esito favorevole del referendum rese possibile, il primo gennaio 1953, un decreto regionale che istituiva per il paese un commissario straordinario e nel giugno dell'anno seguente (1954) venne eletto il nuovo consiglio comunale e nominato il sindaco.

Negli anni seguenti, la costruzione della centrale di S. Massenza e la tradizionale vicinanza del paese al capoluogo provinciale permisero una agevole apertura del comune alle attività secondarie e terziarie ed una notevole crescita economica e civile dei suoi abitanti.

Nonostante che nelle secentesche pergamene padergnonesi appaia in più luoghi la dizione "comune di Padergnone", non si può forse dire che fino all'inizio del sec. XIX sia esistito qualcosa di veramente simile al "comune" come viene attualmente inteso. Lo scopo, tuttavia, era pur sempre, anche allora, quello di organizzare al meglio gli aspetti più concreti e quotidiani della vita comunitaria. E' così che i nuovi Statuti hanno radici negli antichi.

TITOLO II° I PRINCIPI

Art. 1 AUTONOMIA COMUNALE

- 1) Il Comune di Padergnone è ENTE AUTONOMO, rappresenta la comunità di coloro che vivono e operano nel territorio comunale, ispira la sua azione politica ed amministrativa alla cura degli interessi dei cittadini e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, etico, culturale ed economico perseguendo i valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
- 2) Esercita tutte le funzioni non espressamente attribuite dall'ordinamento ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
- 3) Svolge la propria azione nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto-Adige, dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

Art. 2 IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

- 1) Gli elementi costitutivi del Comune sono: il territorio e la popolazione che vi abita.
- 2) Capoluogo e sede degli organi e degli uffici comunali di Padergnone in Via Nazionale 71.
- 3) Confina con i territori dei Comuni di Vezzano e Calavino.
- 4) Lo stemma del Comune rappresenta un ramoscello fruttifero di olivo su uno sfondo d'oro. Esso ha come ornamenti la corona murale d'argento e le fronde d'alloro e di quercia.
- 5) Il gonfalone ha forma di drappo rettangolare bianco, accostato verticalmente da due pali azzurri, bordato e frangiato d'argento recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura "Comune di Padergnone" disposta su tre righe.

Art. 3 STATUTO

- 1) Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

- 2) Il procedimento per le modifiche dello Statuto è previsto dall'art. 3 della Legge Regionale 1/1993.

Art. 4
FINALITA' DELLO STATUTO

- 1) Il Comune orienta la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, ispirandola alla tutela dei diritti inviolabili della persona e al principio della solidarietà.
- 2) Rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa, garantendo e valorizzando il diritto di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale.
- 3) Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia nella comunità, assicurando sostegno ai genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli con adeguati servizi sociali e formativi.
- 4) Promuove la solidarietà nella comunità locale, rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate, anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi.
- 5) Valorizza il patrimonio storico e artistico, il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione fra le istituzioni culturali.
- 6) Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, la necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
- 7) Promuove l'equilibrato assetto del territorio: tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo, valorizza il patrimonio storico, artistico della città e le tradizioni culturali e promuove l'eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici.
- 8) Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.
- 9) Concorre alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di uso civico.
- 10) Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
- 11) Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella città convivono.
- 12) Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali.
- 13) Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le

esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

- 14) Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.
- 15) Favorisce il diritto allo studio, alla cultura e alla formazione permanente, riconoscendo e valorizzando innanzitutto il ruolo dell'educazione scolastica nei suoi vari livelli, collaborando con le istituzioni scolastiche al fine di favorire la crescita sociale e culturale della collettività locale.
- 16) Il Comune sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, promuove la cultura della pace e dei diritti umani anche attraverso un impegno per il servizio civile.
- 17) Valorizza il ruolo degli anziani; la loro cura ed assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione.

Art. 5 REGOLAMENTI

- 1) Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, emana regolamenti di organizzazione e di esecuzione su:
 - 1° la propria organizzazione;
 - 2° le materie ad esso demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - 3° le materie in cui esercita funzioni.
- 2) Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3) I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione sia divenuta esecutiva.
- 4) I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

Art. 6 PUBBLICITA'

- 1) Lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze ed ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi dell'Ente, devono essere pubblicizzati in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.
- 2) Il Comune assicura mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione.

TITOLO III° ORGANI ELETTIVI

Art. 7 CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.
- 2) Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo Statuto.
- 3) Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali il Consiglio comunale può adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 8 CONSIGLIERI COMUNALI

- 1) Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, Statuto o Regolamento.
- 2) Il Regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
- 3) Le dimissioni dalla carica sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
- 4) Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco; in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco, e per impossibilità di quest'ultimo dall'assessore più anziano d'età.
- 2) La convocazione e la presidenza della seduta consiliare per l'elezione del Sindaco competono al consigliere più anziano d'età.

- 3) Fatta salva diversa disposizione regolamentare per casi particolari, il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono, e la proposta si intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è sufficiente l'intervento di metà meno uno dei consiglieri comunali assegnati, ferma restando la maggioranza richiesta per particolari deliberazioni.
- 5) Gli assessori non consiglieri hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.
- 6) Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
- 7) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.

Art. 10 **LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1) L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
- 2) Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l'adozione di atti fondamentali di sua competenza, a norma di legge.
- 3) Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco o della Giunta comunale;
 - b) su iniziativa di un quinto dei consiglieri in carica.
- 4) Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere convocata entro 15 giorni dalla data della richiesta.
- 5) Il Consiglio è convocato d'urgenza, nei tempi e modi previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili.

Art. 11 **DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE**

- 1) Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.
- 2) Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. Non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.
- 3) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge o dal Regolamento.

Art. 12
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1) Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini entro il 4° grado.
- 2) L'obbligo dell'astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
- 3) L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
- 4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.

TITOLO IV°
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 13
COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta comunale è l'organo esecutivo dell'Amministrazione comunale.
- 2) E' composta dal Sindaco e da quattro assessori nominati dal Sindaco.
- 3) Il Consiglio comunale può eleggere, come assessori in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che possiedano i requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
- 4) Gli assessori non consiglieri partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio comunale.

Art. 14
ELEZIONE

I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.

Tra gli Assessori il Sindaco designa il Vicesindaco.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

I casi di incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 15
COMPETENZE

- 1) Spetta alla Giunta l'adozione degli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, al Sindaco o ad altri organi.

- 2) Essa esercita attività di iniziativa e d'impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte ed attuando gli indirizzi espressi dal medesimo.
- 3) Riferisce sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

Art. 16
FUNZIONAMENTO

- 1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco , che ne definisce l'ordine dei lavori.
- 2) Le deliberazioni della Giunta sono adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) La Giunta esercita la propria funzione in forma collegiale.
- 4) Le sedute non sono pubbliche. Possono parteciparvi, su invito, per consultazioni tutte le persone che possano fornire elementi utili per le deliberazioni.
- 5) Agli assessori spetta un'indennità di presenza di L. 50.000 a seduta, non cumulabile con quella di consigliere.

TITOLO V°
SINDACO

Art. 17
POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale, rappresenta unitariamente l'ente e, nelle manifestazioni ufficiali, la comunità locale.

Art. 18
FUNZIONI QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

- 1) Nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, il Sindaco funge da coordinatore, da propulsore e da moderatore di tutti gli altri organi, al fine di dare organicità, unità e continuità all'azione del Comune.
- 2) Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno.
- 3) Mantiene l'unità d'indirizzo politico-amministrativo della Giunta, della quale ne dirige la politica generale.
- 4) Sovrintende, con la collaborazione degli assessori, al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.
- 5) Impartisce direttive al Segretario comunale.
- 6) E' parte contraente nei rapporti di diritto pubblico e privato, instaurati dall'amministrazione comunale.
- 7) Svolge ogni altro compito ad esso demandato dall'ordinamento.

Art. 19
FUNZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dalla legge e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali, provinciali attribuite o delegate al Comune.

Art. 20
SOSTITUTO DEL SINDACO

- 1) Il Sindaco designa fra gli assessori il Vice Sindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Nel caso di impedimento o assenza del Vice Sindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore, a partire dal più anziano in ordine di età.
- 3) Nel caso di impedimento o assenza degli assessori, le funzioni del Sindaco sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

Art. 21
INCARICHI E DELEGHE

- 1) Il Sindaco, in conformità di quanto disposto dal documento programmatico, incarica singoli assessori di curare determinati settori dell'attività della Giunta.
- 2) Il Sindaco può altresì delegare gli assessori a compiere atti di sua competenza.
- 3) Può delegare il Vice Sindaco, un assessore o un consigliere più anziano di età a rappresentare il Comune negli organismi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.
- 4) Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti di Giunta e individualmente delle funzioni e competenze delegate dal Sindaco in particolari materie.
- 5) La delega non comprende il potere di emanare ordinanze.

Art. 22
MOZIONE DI SFIDUCIA

- 1) Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 23

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

Le dimissioni e la cessazione dell'ufficio di Assessore sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva. Le dimissioni di un Assessore hanno effetto immediato.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione. Restano impregiudicati i diritti di proposta dei consiglieri.

TITOLO VI°

ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art. 24

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- 1) L'Amministrazione comunale si articola in uffici, quali unità organizzative individuate per aree omogenee di attività, secondo criteri di autonomia, efficacia, economicità e funzionalità, e secondo criteri di professionalità e responsabilità.
- 2) L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori comunali.
- 3) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi e al contenimento dei costi.
- 4) L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
- 5) Gli uffici, diretti e coordinati dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Art. 25

REGOLAMENTO ORGANICO

Il regolamento determina il modello organizzativo e la connessa dotazione organica riferita all'articolazione della struttura, anche in relazione alle esigenze

della massima valorizzazione delle risorse umane, della necessaria flessibilità organizzativa dell'utenza.

Art. 26
PERSONALE

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali.
- 2) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite con riferimento alle specifiche norme di legge in materia e ai principi dell'ordinamento.
- 3) Spetta alla Giunta, al Sindaco, al Segretario comunale (come capo del personale) richiamare precise indicazioni circa l'efficacia delle prestazioni del personale, connesse allo svolgimento di un pubblico servizio.

Art. 27
COLLABORAZIONI ESTERNE

Sono consentite collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine. L'organizzazione ed il funzionamento di tali collaborazioni saranno previsti nel regolamento.

Art. 28
INDIRIZZO E CONTROLLO

Agli organi elettivi del Comune in base alle rispettive competenze, spettano le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi, l'individuazione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità, la verifica dei risultati conseguiti. Al Segretario e ai responsabili di settore compete la gestione amministrativa.

Art. 29
SEGRETARIO COMUNALE

- 1) Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti.
- 2) Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:
 - a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - b) collaborare alla predisposizione degli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la

realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

- 3) Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.
- 4) Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
- 5) I contratti sono stipulati dal Segretario comunale. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante; il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
- 6) Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario delle altre competenze relative ad atti non discrezionali.

TITOLO VII°

PARTECIPAZIONE E PROCEDIMENTO

Art. 30

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- 1) Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3) L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

Art. 31

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina: Assemblee dei capi famiglia, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, rapporti con agenzie educative culturali, religiose, economiche, turistiche presenti sul territorio, procedure di conciliazione. Ogni iniziativa qui semplicemente nominata va almeno sinteticamente definita nell'articolo.

Art. 32**PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

- 1) Gli elettori del Comune, in numero di almeno un terzo degli elettori, possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.
- 2) Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandola del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati.

Art. 33**DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI**

- 1) Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di 90 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento. L'eventuale integrazione della documentazione prodotta deve essere richiesta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In tal caso i termini si interrompono fino all'acquisizione degli atti e riprendono a decorrere da tale data.
- 2) Il Consiglio comunale determina con regolamento:
 - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa responsabile della istruttoria del procedimento;
 - c) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria;
 - d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, ed ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

Art. 34**PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

- 1) Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti sono:
 - a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;
 - b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;
 - c) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

- 2) I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti dal regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.
- 3) Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.
- 4) Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

Art. 35
SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

- 1) Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio comunale e i documenti annessi;
 - d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - e) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 36
ACCESSO DEI CITTADINI

- 1) Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, Enti, istituzioni da esso dipendenti.
- 2) Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.
- 3) Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata la immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.
- 4) Il Sindaco, il Segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

Art. 37
DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Comune istituisce la funzione del Difensore civico, mediante convenzione con il Difensore civico di un Comune limitrofo.
- 2) Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa.
- 3) Possono essere nominati Difensore civico i cittadini che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, nè parenti o affini fino al 3° grado di amministratori o dipendenti comunali.

TITOLO VIII°
LA GESTIONE FINANZIARIA

Art. 38
LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

- 1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale con la relazione previsionale programmatica ed eventualmente il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
- 2) Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta comunale.
- 3) Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio comunale, entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità, unità, specificazione, nonché del pareggio economico e finanziario.

Art. 39
CARATTERI DEL SISTEMA CONTABILE

- 1) L'ordinamento contabile è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di legge espressamente rivolte agli enti locali.
- 2) Il Comune adotta una contabilità nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile vigente.
- 3) Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. Gli atti di programmazione che incidono sui dati del bilancio sono approvati contestualmente con il medesimo e costituiscono atto di indirizzo.

Art. 40**LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE**

- 1) Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, attribuite dalla Regione e dalla Provincia, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e riservando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
- 2) Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri d'equità e giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 41**LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI**

- 1) La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali, provinciali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
- 2) Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimento del Comune.
- 3) Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 42**LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

- 1) La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso gli appositi uffici, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.
- 2) I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi d'interesse pubblico, o a favore di organismi rappresentativi di interessi diffusi, di interessi collettivi o di categoria, la Giunta procede all'adozione del relativo provvedimento in conformità dell'apposito regolamento. Ove trattasi di concessione in comodato od uso gratuito di durata superiore a 5 anni, il relativo provvedimento è di competenza del Consiglio comunale.
- 3) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dall'organo competente, a norma di legge, sia per gli immobili che per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro

valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.

Art. 43
IL REVISORE

- 1) In conformità alle disposizioni di legge vigenti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore del conto.
- 2) Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti aventi rilievo contabile e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
- 3) Il revisore partecipa alle sedute di Giunta, su richiesta della medesima.

TITOLO IX°
SERVIZI PUBBLICI

Art. 44
SERVIZI PUBBLICI

- 1) Si intendono per pubblici servizi le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità, dell'esercizio dei diritti individuali e collettivi, della valorizzazione e tutela della vita e della dignità della persona.
- 2) I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti.
- 3) L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. L'erogazione dei servizi deve essere continua, regolare, senza interruzioni.
- 4) L'esercizio dei pubblici servizi ai fini dell'economicità, efficienza ed efficacia è demandato all'approvazione degli appositi regolamenti, approvati dal Consiglio comunale.
- 5) Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi il Comune favorisce e promuove la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 45
FORME DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

- 1) I servizi pubblici sono gestiti in economia, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società per azioni a partecipazione pubblica, mediante contratto di appalto.
- 2) Le forme e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

- 3) La Giunta può riferire al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità dei costi dei servizi, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e alle proposte eventualmente formulate dall'utenza.
- 4) Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti può esprimere rilievi e proposte per una migliore efficienza produttiva ed economicità nella gestione dei servizi svolti in economia, mediante istituzione, appalto e convenzione.

Art. 46

VIGILANZA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI

E' demandata alla Giunta comunale, attraverso la sua organizzazione interna, un'idonea vigilanza sulla gestione dei servizi.

Art. 47

GESTIONE IN ECONOMIA

- 1) Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di particolare autonomia gestionale.
- 2) Le deliberazioni istitutive individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

Art. 48

SERVIZI IN CONCESSIONE E IN APPALTO

- 1) I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitano di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare all'amministrazione la direzione dello svolgimento del servizio, affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
- 2) I concessionari e gli appaltatori sono scelti sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando -a parità di condizioni- le cooperative e gli altri enti per i quali la legge prevede specifiche preferenze.

Art. 49

AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

- 1) Il Comune può istituire aziende speciali per la gestione dei servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

- 2) Il Comune può costituire istituzioni quali organismi di gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, sicurezza sociale, lo sport, la pubblica istruzione, il turismo, il tempo libero, le attività socialmente utili.
- 3) La deliberazione della costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste, le condizioni per l'equilibrio economico della gestione, nonché la struttura organizzativa cui compete la vigilanza sull'attività dell'azienda o istituzione, da effettuarsi secondo gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale.

Art. 50

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

- 1) Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati e di società cooperative, avente ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di pubblici servizi o di pubblico interesse, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio comunale di motivata deliberazione, assunta a maggioranza assoluta, con la quale è determinata la quota di partecipazione, le condizioni statutarie e le forme di controllo e di vigilanza.
- 2) E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione e sulla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione della società. Questi sono prescelti sulla base delle specifiche professionalità possedute o documentate.
- 3) La scelta dei soci privati cui proporre la sottoscrizione di quote significative di capitale avviene con le modalità che consentano l'eventuale pluralità di offerte e il confronto tra le medesime, tenendo conto motivatamente delle alternative esistenti e del parere richiesto di soggetti di elevata qualificazione professionale sugli aspetti tecnici, economici e finanziari.

TITOLO X°

FORME DI COOPERAZIONE

Art. 51

CONVENZIONI

- 1) Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con lo Stato, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 52
CONSORZI

- 1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni o anche con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi.
- 2) A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione e lo Statuto del consorzio.
- 3) La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
- 4) Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo Statuto del consorzio, saranno designati dal Consiglio comunale.

Art. 53
CONFERENZA DEI SINDACI

Il Comune promuove ed attua con i Comuni limitrofi le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associata. A tal fine il Comune promuove la collaborazione intercomunale attraverso la conferenza dei Sindaci con finalità consultive relativamente a:

- 1) predisposizione di piani;
- 2) programmazione e/o gestione di opere e servizi di comune interesse.

Art. 54
ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del Comune, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell'accordo convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
- 2) L'adesione ad accordi di programma promossi da altre Amministrazioni è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta secondo le rispettive competenze, in relazione all'apposita richiesta rivolta al Comune.
- 3) E' in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.